



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

Roma, 22 agosto 2014

Direzione Centrale Servizi Elettorali

Prot. **Uscita del 22/08/2014**

Numero: **0012802**

Classifica:



AL SEGRETARIO GENERALE  
DELLA PROVINCIA DI

GENOVA

(e-mail pec:  
protocollo@cert.provincia.genova.it)

e, per conoscenza:

ALLA PREFETTURA – U. T. G. DI

GENOVA

**OGGETTO:** Legge 7 aprile 2014, n. 56, e successive modifiche, art. 1, commi 27 e 28. Elezione del consiglio metropolitano. Rappresentanze di genere nelle liste. Quesito.

Si riscontra la nota prot. n. 79036/2014 del 13 agosto scorso con la quale si formula un quesito concernente l'oggetto.

Al riguardo, non può che confermarsi l'avviso espresso al punto 6 ("Presentazione delle liste di candidati ai consigli metropolitani e provinciali ...") delle linee guida per lo svolgimento delle elezioni di secondo grado in questione, allegate alla circolare n. 32 del 1° luglio 2014, come integrate con successiva circolare n. 35 del 19 agosto scorso.

Pertanto, con riferimento alla disciplina di natura elettorale contenuta nella legge 7 aprile 2014, n. 56, art. 1 - come modificata dall'art. 23 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 - e con particolare riguardo alle disposizioni recate dai commi 27 e 28, per le elezioni dei consigli metropolitani, nonché, analogamente, dai commi 71 e 72, per le elezioni dei consigli provinciali, è da ritenere che le disposizioni a tutela della rappresentanza di genere nelle liste di candidati, come specificamente dettate dai predetti commi 27 e 71, debbano applicarsi dopo i primi cinque



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215 (cioè dalla data del 26 dicembre 2012).

E' da ritenere, in altri termini, dal punto di vista della disciplina elettorale, che la legge n. 56 del 2014, pur dettando specifiche norme sulla rappresentanza di genere, ne abbia inteso differire l'efficacia senza richiamare l'applicabilità, *medio tempore*, di norme, quali quelle dell'art. 73 del decreto legislativo n. 267/2000, aventi analoghe finalità ma riferite a distinte altre consultazioni elettorali.

Si soggiunge, per completezza, che il richiamo, contenuto nel comma 50 della medesima legge n. 56/2014, alla applicabilità, laddove compatibile, alle città metropolitane delle disposizioni in materia di comuni di cui al citato decreto legislativo n. 267/2000 non sembra estensibile alla disciplina elettorale, che, per quanto detto, è stata autonomamente e specificamente regolata.

Per IL DIRETTORE CENTRALE  
IL DIRIGENTE  
G. Capuano

CAP/